



Novembre 2017

Modifica dell'ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) – Disposizioni speciali per gli studi veterinari e le cliniche per animali (art. 21 OLL 2)

Rapporto sui risultati della procedura di
consultazione (20 marzo 2017 – 27 giugno
2017)

Inhalt

1	Situazione iniziale	3
2	Pareri pervenuti	3
3	Osservazioni generali dei Cantoni	3
3.1	Nuovo articolo 8b OLL 2: Pianificazione e ripartizione del picchetto.....	4
3.1.1	Capoverso 1	4
3.1.2	Capoverso 2.....	4
3.1.3	Capoverso 3.....	5
3.2	Art. 21 OLL 2: Studi veterinari e cliniche per animali	5
3.2.1	Capoverso 1.....	5
3.2.2	Capoverso 2.....	6
4	Osservazioni di altri partecipanti	6
4.1	SVS	6
4.2	GTT	7
4.3	USS e PS	7
4.4	UZH e u ^b	7
5	Elenco dei partecipanti alla procedura di consultazione	9

1 Situazione iniziale

Per gli studi veterinari (art. 18 OLL 2) e le cliniche per animali (art. 21 OLL 2) vigono disposizioni speciali che consentono, a determinate condizioni, di derogare alle prescrizioni legali in materia di durata del lavoro e del riposo. In base al diritto vigente i lavoratori che curano e assistono gli animali nelle cliniche per animali o che garantiscono il servizio di pronto soccorso negli studi veterinari possono prestare lavoro notturno e domenicale senza obbligo d'autorizzazione. Non esistono invece disposizioni speciali concernenti il servizio di picchetto, a cui si applica perciò la regola generale di cui all'articolo 14 OLL 1.

Se nelle cliniche per animali si curano e assistono anche animali malati, bisognosi di cure o vittime di incidenti, si applica per analogia l'articolo 21 OLL 2 e i lavoratori possono essere impiegati di notte e la domenica senza autorizzazione. In questi casi gli studi veterinari sono equiparati alle cliniche per animali.

Nella primavera del 2016 la SECO ha ricevuto due richieste di adeguamento delle disposizioni legali: la mozione Fässler ([16.3160](#)) incarica il Consiglio federale di escludere gli studi veterinari e i medici veterinari dal campo d'applicazione della LL o di adeguare il diritto vigente, vale a dire di aumentare il numero degli interventi di picchetto ammessi al mese. Il motivo indicato è la difficoltà per gli studi veterinari di piccole dimensioni e per quelli collocati nelle zone rurali di rispettare il diritto in vigore, nonostante la disposizione derogatoria prevista all'articolo 14 capoverso 3 OLL 1. Il CF ha prospettato una soluzione al riguardo.

Anche la Società delle veterinarie e dei veterinari svizzeri (SVS) si è rivolta alla SECO chiedendo una nuova soluzione di facile attuazione per il servizio di picchetto. La SVS fa notare che il numero degli studi veterinari si è in realtà ridotto e che i giovani veterinari desiderano sempre più lavorare a tempo parziale e alle dipendenze di qualcuno. Di conseguenza, a suo avviso si dovrebbe abolire il periodo di interruzione di due settimane tra un servizio di picchetto e l'altro e aumentare il numero degli interventi di picchetto ammessi. Aggiunge inoltre che dopo le notti di picchetto non è possibile rispettare la durata del riposo prevista dalla legge, perché i dossier dei casi trattati vengono trasmessi la mattina, subito dopo la notte di servizio, pertanto si dovrebbe consentire una riduzione della durata del riposo giornaliero.

2 Pareri pervenuti

Nell'ambito della procedura di consultazione sono pervenuti 37 pareri: 25 da parte di Cantoni e 12 da parte di organizzazioni, associazioni, società e altre cerchie interessate¹.

Per quanto riguarda i Cantoni, 16 sono favorevoli alla revisione (AG, AI, BE, FR, GE, JU, NE, OW, SG; SO, SZ, TI, VD, VS, ZG, ZH) e 9 ne approvano il principio (AR, BL, BS, GL, GR², LU, NW, SH, TG). Alcuni hanno proposto qualche modifica redazionale.

La revisione è accolta positivamente dagli altri 12 partecipanti (AIPL, CP, ChiroSuisse, SVS, GTT, USC, USAM, USS, USI, PS, Travail.Suisse e Consiglio di Vetsuisse (UZH e u^b)). Sono anche state proposte, per ragioni diverse, determinate modifiche. Il PS e l'USS hanno apprezzato in particolare il coinvolgimento delle parti sociali durante la procedura.

3 Osservazioni generali dei Cantoni

Tutti concordano sulla proposta di abolire le due settimane di pausa tra un servizio di picchetto e l'altro; in questo modo il servizio di picchetto può essere pianificato a cadenza regolare (per esempio ogni lunedì e martedì). Vi è unanimità anche sulla necessità di una disposizione

¹ L'elenco dei partecipanti alla consultazione e delle abbreviazioni utilizzate è riportato nell'allegato.

² Il Cantone GR rinvia al parere dell'AIPL.

derogatoria per gli studi veterinari di piccole dimensioni nelle regioni periferiche. Infine viene auspicata la separazione della medicina veterinaria da quella umana.

Appare problematica la scarsa precisione delle espressioni «specializzazione tecnica» e «ubicazione aziendale» che, secondo i Cantoni, si tradurrà in difficoltà a livello di esecuzione. È inoltre emersa la domanda se tra i quattro veterinari vadano contati solo quelli dipendenti o anche il titolare dello studio; lo stesso vale per gli impiegati. I Cantoni vorrebbero che venisse precisato se solo i veterinari possono prestare servizio di picchetto o eventualmente anche il personale amministrativo o addirittura gli stagisti. Più partecipanti sottolineano infine che l'esonerazione dall'obbligo di autorizzazione per l'impiego di lavoratori negli studi veterinari deve essere ammesso solo per il servizio di pronto soccorso.

3.1 Nuovo articolo 8b OLL 2: Pianificazione e ripartizione del picchetto

VD critica la posizione del nuovo articolo 8b. La disposizione si applica a un ramo particolare, per cui non dovrebbe essere collocata tra le norme generali. Inoltre la numerazione è a suo avviso fuorviante, perché sembra che la disposizione sia un completamento dell'articolo 8a.

AG e ZG ritengono che, per maggiore chiarezza, il titolo della disposizione dovrebbe contenere anche l'espressione «per studi veterinari e cliniche per animali». In questo modo si garantisce che la disposizione venga applicata solo in questi casi specifici.

3.1.1 Capoverso 1

Il singolo collaboratore può essere di picchetto o effettuare interventi di picchetto per al massimo sette giorni nello spazio di quattro settimane. I servizi di picchetto possono essere ripartiti in modo regolare nelle settimane civili (giorni fissi). La possibilità di rendere più flessibile il servizio di picchetto e di ripartirlo su giorni fissi della settimana civile è accolta positivamente dalla maggior parte degli interpellati (AIPL, AI, AR, BL, BS, FR, GE, JU, LU, NE, SH, TG). A loro avviso ciò determina per i lavoratori una maggiore certezza a livello di pianificazione, in particolare rappresenta una facilitazione per i dipendenti a tempo parziale. BL fa notare che il servizio di picchetto comporta una certa tensione per il collaboratore, anche in assenza di interventi veri e propri.

3.1.2 Capoverso 2

Nelle aziende con al massimo quattro veterinari un lavoratore può essere di picchetto al massimo dieci giorni nello spazio di quattro settimane qualora, per via dell'ubicazione dell'azienda o della sua specializzazione tecnica, non sia disponibile personale a sufficienza per un servizio di picchetto di cui al capoverso 1 (lett. a) e il numero di servizi di picchetto con intervento effettivo non superi i sette al mese nella media dell'anno civile (lett. b). FR e JU sottolineano che non deve essere compromessa la salute dei lavoratori. SH critica la regola secondo cui la media dei servizi di picchetto con intervento effettivo non deve superare i sette all'anno: si tratta di un lungo periodo di riferimento, per cui il numero di interventi effettuati a poca distanza l'uno dall'altro potrebbe anche essere molto elevato.

Ingresso

BS respinge la regolamentazione del picchetto per le piccole imprese per garantire la protezione dei lavoratori.

Anche l'AIPL e BL sono contrari all'aumento da sette a dieci del numero di giorni di picchetto ammessi, perché ciò comporterebbe una minore protezione dei lavoratori. Se la disposizione dovesse comunque entrare in vigore, dovrebbe essere applicata solo in casi eccezionali. Anche GL, SH e TG concordano con il fatto che l'estensione del servizio di picchetto non può ripercuotersi negativamente sulla salute dei lavoratori.

L'interpretazione del criterio dei quattro veterinari solleva alcuni interrogativi. Alcuni partecipanti vorrebbero sapere se nel calcolo va incluso anche il titolare dello studio o solo i veterinari dipendenti (AIPL, AI, AR, BL, BS, FR, JU, LU, NW, VD). Altri auspicano una precisazione al riguardo (AIPL, AR, BS, LU, VD). AI ritiene che vadano contati solo i veterinari impiegati e che la disposizione debba essere adeguata in tal senso. JU è invece del parere che il titolare dello studio debba essere incluso nel calcolo. BL, FR, LU sostengono che vanno considerati soltanto i veterinari impiegati e che la disposizione deve essere modificata di conseguenza.

Alcuni partecipanti (AIPL, AR, BL, BS, FR, JU, LU, NE, NW, SH, VD, ZG) chiedono di chiarire che cosa si intende per lavoratore, se ad esempio anche gli stagisti o il personale amministrativo rientrano in questa categoria e possono pertanto prestare servizio di picchetto. Due Cantoni (AR, VD) auspicano una precisazione al riguardo. BS, GL, JU e ZG propongono di adeguare la disposizione in modo tale che solo i veterinari possano svolgere il servizio di picchetto. Secondo BL e AIPL, se la disposizione si riferisce solo ai veterinari, è necessario indicarlo chiaramente.

Lettera a:

AI e BS suggeriscono di stralciare la lettera a senza sostituirla; anche AI avanza questa proposta adducendo che la disposizione non è sufficientemente chiara e aggiunge che la SECO deve chiarire i termini suscettibili di interpretazione in modo che siano vincolanti per gli organi d'esecuzione. AI e BS ritengono che la normativa comporta un'ingiustificata disparità di trattamento tra gli studi veterinari rurali e quelli urbani legata esclusivamente alla posizione geografica. Secondo AI la lettera a introduce una restrizione inutile.

Alcuni partecipanti criticano l'uso di termini vaghi quali «ubicazione aziendale» e «specializzazione tecnica» (AR, BL, FR, GL, AIPL, JU, LU, NE, NW, SH, VD). Alcuni chiedono una precisazione, ad esempio nelle indicazioni della SECO o nel testo stesso dell'ordinanza (AIPL, AR, BL, FR, GL, LU, NE, NW) per evitare difficoltà a livello esecutivo.

In ambito veterinario è comune la specializzazione in animali di piccola o grande taglia. Gli studi veterinari per animali di grossa taglia si trovano per lo più nelle regioni rurali (per le mucche dell'agricoltura), mentre gli studi per animali di piccola taglia sono diffusi principalmente nelle città (per i gatti domestici). AIPL, BL, FR, JU, LU e NE constatano che in pratica tutti gli studi hanno una determinata specializzazione e potrebbero quindi appellarsi a questa disposizione. BL e AIPL respingono dunque la formulazione in questione. BL, FR, AIPL, LU sostengono che il testo dell'ordinanza deve indicare chiaramente quale tipo di studio veterinario viene inteso e che la disposizione si applica solo a casi eccezionali e propongono l'introduzione di una lettera c con la relativa definizione. JU suggerisce di riformulare il capoverso 2 in modo da evitare che gli studi veterinari (soprattutto quelli per gli animali di piccola taglia) decidano di non assumere il personale necessario per coprire il servizio di picchetto.

3.1.3 Capoverso 3

Considerando le condizioni specifiche del settore, la possibilità di ridurre a nove ore la durata del riposo giornaliero viene considerata necessaria dalla maggior parte dei partecipanti, ma non si deve trascurare la protezione dei lavoratori, dato che un minore riposo rappresenta un ulteriore fattore di affaticamento.

3.2 Art. 21 OLL 2: Studi veterinari e cliniche per animali

3.2.1 Capoverso 1

Agli studi veterinari e alle cliniche per animali nonché ai lavoratori in essi occupati per curare gli animali malati, bisognosi di cure o vittime di incidenti si applica l'articolo 4 OLL 2 per tutta

la notte e tutta la domenica: questo articolo consente alle aziende di disporre il lavoro notturno e domenicale senza obbligo di autorizzazione.

Alcuni partecipanti (AIPL, AR, BL, BS, FR, GL, JU, LU, NW, SH) ritengono che, con la nuova normativa, anche gli studi veterinari possano occupare lavoratori di notte e la domenica senza l'obbligo di autorizzazione, ma sono del parere che solo il servizio di pronto soccorso possa essere prestato di notte e la domenica senza autorizzazione. GL ritiene che ci sia un errore nella legislazione.

Al formula la seguente critica: ai sensi del capoverso 1, per poter parlare di un'emergenza veterinaria devono essere soddisfatti alcuni criteri cumulativi; basta però che un animale sia malato o bisognoso di cure o vittima di un incidente per far sì che si tratti di un'emergenza. Auspica quindi una precisazione in tal senso nella versione tedesca.

3.2.2 Capoverso 2

Diversi Cantoni considerano superfluo il capoverso 2, dato il lavoro notturno e quello domenicale senza obbligo di autorizzazione vengono già trattati nel capoverso 1. È ovvio che se si può lavorare senza autorizzazione di notte e la domenica, ciò vale anche per il servizio di picchetto. Mescolare l'esonero dall'obbligo di autorizzazione per l'impiego di lavoratori con il servizio di picchetto viene però giudicato poco opportuno. In generale si chiede una migliore strutturazione. GE propone di formulare il capoverso 2 in modo che l'articolo 8b sia applicabile solo agli studi veterinari. Inoltre, si dovrebbe mantenere la definizione delle cliniche e degli studi di cui all'articolo 21 capoverso 2.

4 Osservazioni di altri partecipanti

CP è d'accordo con la revisione, ma fa notare che le nuove norme non devono andare a scapito del datore di lavoro. ChiroSuisse è favorevole in particolare alla regolamentazione derogatoria per le piccole aziende. L'USAM rileva che sta aumentando il numero di veterinari che vengono assunti come dipendenti e che rientrano quindi nel campo d'applicazione della legge sul lavoro.

4.1 SVS

La SVS è molto soddisfatta della soluzione elaborata e considera in gran parte adempite le sue richieste. Propone però di modificare l'articolo 8b capoverso 2 OLL 2 in modo che siano chiamati a prestare picchetto solo i lavoratori che dal punto di vista giuridico possono effettivamente svolgerlo. Questo parere si basa sul fatto che esistono situazioni in cui i lavoratori non possono assolutamente prestare il servizio di picchetto (ad es. donne incinte o in allattamento e coloro che prestano servizio militare). Si tratta dunque di veterinari che sono sì collaboratori dell'azienda, ma che non possono essere chiamati a prestare detto servizio, per cui è necessario prevedere delle sostituzioni. Può quindi accadere che più di quattro veterinari figurino come lavoratori dell'azienda, per cui quest'ultima non può più appellarsi alla disposizione in questione, sebbene non tutti i suoi lavoratori possano essere chiamati a prestare servizio di picchetto.

Inoltre, per motivi legati alla certezza del diritto, gli intervalli di tempo di cui all'articolo 8b capoverso 2 OLL 2 dovrebbero essere uniformati. Non è chiara la ragione per cui nello stesso capoverso vengano definiti due intervalli di tempo diversi (quattro settimane e un mese). In alternativa, la SVS propone di elencare nell'ordinanza il numero massimo annuale dei servizi di picchetto con intervento effettivo (77 interventi). Infine, chiede di introdurre un capoverso 4 all'articolo 8b per definire l'espressione «giorno di picchetto». (Di questa opinione è anche il Cantone di NE). Secondo la SVS i giorni di picchetto dovrebbero corrispondere a un servizio di picchetto della durata massima di 24 ore.

L'USC e l'USI si associano a questa presa di posizione o la appoggiano, dato che la SVS rappresenta gli interessi sia dei lavoratori che dei datori di lavoro. Per l'USI la presa di

posizione della SVS rappresenta una precisazione rilevante a livello pratico. Inoltre sottolinea che la nuova regolamentazione consente di conciliare meglio lavoro e famiglia, un aspetto che rientra nella protezione dei lavoratori in senso lato.

4.2 GTT

La GTT è molto sollevata e grata per la revisione, ma chiede comunque alcune modifiche, ovvero l'aumento da dieci a 14 del numero dei giorni di servizio di picchetto ammessi secondo l'articolo 8b capoverso 2 (frase introduttiva) e la riduzione a sette ore del periodo di riposo giornaliero dopo le notti di picchetto, purché sia rispettata la media di 12 ore nell'arco di due settimane. Al momento molti servizi di pronto soccorso sono garantiti dai titolari degli studi, il che impedisce loro di partecipare a formazioni continue o di prendere ferie.

4.3 USS e PS

L'USS non ha obiezioni riguardo alla revisione. Ritiene tuttavia che in sede di applicazione dell'articolo 8b capoverso 2 OLL 2 si dovrebbero sfruttare innanzitutto le possibilità del coordinamento interaziendale per il servizio di pronto soccorso e della ripartizione del lavoro. Se esistono diversi servizi di pronto soccorso nella stessa regione, sono tenuti ad accordarsi e a sfruttare o creare sinergie per evitare che ogni azienda debba prestare tutte le settimane il servizio di pronto soccorso. L'USS fa notare che le legislazioni cantonali prevedono il coordinamento interaziendale. L'applicazione dell'articolo 8b capoverso 2 OLL 2 presuppone pertanto lo sfruttamento di queste possibilità. Si dovrebbe ricorrere in via sussidiaria alla regolamentazione solo se non è stato possibile organizzarsi diversamente.

L'USS contesta l'eventuale estensione della normativa derogatoria sui servizi di picchetto ad altre professioni mediche o al settore della medicina umana, sostenendo che si tratta di regolamentazioni pensate appositamente per i veterinari. Nel settore della medicina umana non esistono condizioni paragonabili. Gli ospedali e gli studi medici dispongono di una fitta rete di servizi di pronto soccorso, il che esclude la necessità per le aziende di appellarsi a regolamentazioni analoghe.

Le osservazioni del PS vanno nella stessa direzione: sottolinea infatti che questa normativa non deve essere estesa ad altre professioni mediche universitarie né agli studi medici o agli ospedali. Aggiunge che il contesto della medicina umana è completamente diverso e non presenta necessità aziendali comparabili. Anche secondo il PS si tratta di un problema specifico dei veterinari. Il PS sottolinea che la procedura scelta, ovvero il coinvolgimento delle parti sociali, ha un carattere esemplare. Dichiarò infine che il gruppo di lavoro e la SECO concordano sul fatto che si tratta di una soluzione su misura per il settore veterinario.

4.4 Consiglio di Vetsuisse (UZH e u^b)

Entrambi i partecipanti accolgono con favore la nuova normativa sul servizio di picchetto. Ritengono che sia l'occasione per estendere agli ospedali veterinari universitari le disposizioni speciali del diritto del lavoro previste all'articolo 15 OLL 2 per gli istituti ospedalieri e le cliniche.

I due partecipanti apprezzano il fatto che il nuovo articolo 8b capoverso 1 concerna direttamente gli ospedali veterinari. Per quanto riguarda l'articolo 8b capoverso 2 OLL 2 fanno notare che l'alto grado di specializzazione dei singoli reparti di un ospedale veterinario, che forniscono principalmente prestazioni di medicina di punta, non consente una permeabilità tra un reparto e l'altro per il servizio di picchetto. Aggiungono che questi reparti si trovano dunque nella stessa situazione dei piccoli studi veterinari e quindi dovrebbero rientrare anch'essi nel campo d'applicazione dell'articolo 8b capoverso 2. UZH e u^b non ritengono giustificato trattare in modo diverso le cliniche e gli ospedali o gli ospedali universitari dato che a livello organizzativo devono affrontare le stesse difficoltà per il servizio di picchetto.

Chiedono infine che le disposizioni speciali per gli istituti ospedalieri e le cliniche si applichino agli ospedali veterinari universitari. Sottolineano la necessità di questo cambiamento,

considerata l'elevata percentuale di ricoveri e il fatto che l'assistenza 24 ore su 24 richiede maggiore flessibilità. Chiedono infine che gli ospedali veterinari vengano elencati nell'articolo 21 capoverso 2 come struttura a sé stante, in particolare alla luce dell'eventuale estensione delle prescrizioni speciali agli ospedali veterinari.

5 Elenco dei partecipanti alla procedura di consultazione

Abbreviazioni utilizzate nel rapporto	Partecipanti
Cantoni	
AG	Regierungsrat des Kantons Aargau
AI	Landammann und Standeskommission des Kantons Appenzell Innerrhoden
AR	Departement Bau und Volkswirtschaft des Kantons Appenzell Ausserrhoden
BE	Regierungsrat des Kantons Bern
BL	Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft
BS	Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt
FR	Conseil d'Etat du Canton de Fribourg
GE	Conseil d'Etat de la République et Canton de Genève
GL	Volkswirtschaft und Inneres des Kantons Glarus
GR	Die Regierung des Kantons Graubünden
JU	Gouvernement de la République et Canton du Jura
LU	Gesundheits- und Sozialdepartement des Kantons Luzern
NE	Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel
NW	Landammann und Regierungsrat des Kantons Nidwalden
OW	Regierungsrat des Kantons Obwalden
SG	Regierung des Kantons St. Gallen
SH	Volkswirtschaftsdepartement des Kantons Schaffhausen
SO	Regierungsrat des Kantons Solothurn
SZ	Regierungsrat des Kantons Schwyz
TG	Regierungsrat des Kantons Thurgau
TI	Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino
VD	Département de l'économie et du sport du Canton du Vaud

VS	Conseil d'Etat du Canton du Valais
ZG	Gesundheitsdirektion des Kantons Zug
ZH	Regierungsrat des Kantons Zürich
Organizzazioni, associazioni e altre cerchie interessate	
CP	Centre Patronal
ChiroSuisse	Associazione svizzera dei chiropratici
SVS	Società delle veterinarie e dei veterinari svizzeri
GTT	Società dei veterinari turgoviesi (<i>Gesellschaft Thurgauer Tierärzte</i>)
AIPL	Associazione intercantonale per la protezione dei lavoratori
USI	Unione svizzera degli imprenditori
USC	Unione svizzera dei contadini (USC)
USS	Unione sindacale svizzera
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri
PS	Partito socialista svizzero
Travail.Suisse	Organizzazione mantello dei lavoratori
Consiglio di Vetsuisse (UZH e u ^b)	Facoltà di Vetsuisse (Università di Zurigo e Università di Berna)